



COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA

Servizio Agricoltura - Foreste - Ambiente - Difesa del suolo

**BANDO DI FINANZIAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE
ART. 24 L. R. N. 31 DEL 05/12/2008**

ANNO 2024

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
I-1 ~ PREMESSA	5
I-2 ~ SCELTE OPERATIVE	5
I-3 ~ Pubblicazione delle procedure amministrative	5
I-4 ~ MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	5
I-5 ~ LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
I-6 ~ CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	6
I-6.1 ~ Limiti e divieti generali	7
I-7 ~ NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	7
I-8 ~ SPESE AMMISSIBILI	7
I-8.1 ~ Spese di intervento	8
PARTE II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE	9
II-1 ~ MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	9
II-1.1 ~ Chi può presentare domanda	9
II-1.2 ~ Chi non può presentare domanda	9
II-1.3 ~ Condizioni di ammissibilità della domanda	9
II-1.3.1 ~ Sufficiente capacità professionale	9
II-1.3.2 ~ Obiettivi degli investimenti	9
II-1.4 ~ Tipologie di intervento	10
II-1.4.1 ~ Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	10
II-1.4.1 ~ Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	10
II-1.5 ~ Interventi non ammissibili	10
II-1.6 ~ Condizioni, limiti e divieti	11
II-1.7 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	11
II-1.8 ~ Criteri di selezione e punteggi.	11
II-2 ~ MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"	13
II-2.1 ~ Chi può presentare domanda	13
II-2.2 ~ Tipologie di intervento	13
II-2.2.1 ~ Tipologia 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;	13
II-2.2.3 ~ Tipologia 2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati;	14
II-2.3 ~ Condizioni, limiti e divieti	14
II-2.4 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	14
II-2.5 ~ Criteri di selezione e punteggi.	15
PARTE III – PROCEDURE AMMINISTRATIVE	17
III-1 ~ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	17
III-1.1 ~ Quando presentare la domanda	17
III-1.2 ~ Come presentare la domanda	17
III-1.3 ~ Documentazione da allegare alla domanda	18
III-1.4 ~ Modifica della domanda	18
III-1.5 ~ Ricevibilità delle domande	18
III-2 ~ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	19

III-2.1 ~ Istruttoria tecnica amministrativa della domanda	19
III-2.2 ~ Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	20
III-2.3 ~ Richieste di riesame	20
III-2.4 ~ Chiusura dell'istruttoria	20
III-3 ~ GRADUATORIA DELLE DOMANDE	20
III-4 ~ FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE	20
III-5 ~ COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	21
III-6 ~ ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	22
III-6.1 ~ Proroghe	22
III-6.2 ~ Varianti	22
III-6.2.1 ~ Definizione di varianti	22
III-6.2.2 ~ Quando richiedere la variante	22
III-6.2.3 ~ Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	23
III-6.2.4 ~ Presentazione della domanda di variante	23
III-6.2.5 ~ Istruttoria della domanda di variante	23
III-6.3 ~ Cambio del beneficiario	23
III-6.3.1 ~ Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni)	24
III-7 ~ ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE	24
III-7.1 ~ Allegati alla domanda di pagamento	24
III-7.2 ~ Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento degli investimenti	25
III-7.3 ~ Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	26
III-7.4 ~ Liquidazione del contributo	26
III-8 ~ IMPEGNI DEI BENEFICIARI	26
III-9 ~ REVOCA	26
III-9.1 ~ Procedimento di revoca	27
III-10 ~ ERRORE PALESE	27
III-11 ~ RINUNCIA	28
III-12 ~ CAUSE DI FORZA MAGGIORE	28
III-13 ~ CONTROLLI	29
III-13.1 ~ Controlli ex post	29
III-13.2 ~ Controlli di secondo livello	30
III-14 ~ RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	30
III-14.1 ~ Rimedi amministrativi	30
III-14.2 ~ Rimedi giurisdizionali	30
III-15 ~ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
ALLEGATO 1 - SCHEDA DI MISURA	34
ALLEGATO 2 - TABELLA UBA AI SENSI DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 808/2014	32
ALLEGATO 3 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	33
ALLEGATO 4 - MISURA 2.1 E 2.3	36
ALLEGATO 5 - FACSIMILE LIBERATORIA	37
ALLEGATO 6 - QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI	38
ALLEGATO 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PMI E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTA'	39
ALLEGATO 8 - CALCOLO DELLA DIMENSIONE D'IMPRESA	42
ALLEGATO 9 - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO	43
ALLEGATO 10 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA	44
ALLEGATO 11 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

I-1 ~ PREMESSA

La L.R. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare, in particolare, il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Le Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 480 del 19 giugno 2023 (di seguito indicate: "Disposizioni attuative"), come modificate da D.G.R. 2519 del 10 giugno 2024, definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della L.R. 31/2008, e il D.D.S. n. 11051 Del 19/07/2024 definisce degli aspetti procedurali.

Per quanto non contenuto nel presente documento si farà riferimento, oltre che alla L.R. 31/2008 ed alle relative disposizioni attuative approvate con la sopra richiamata D.G.R. 480/2023, alla Legge n. 241/90 e alla L.R. n. 1/2012 e alla normativa specifica di volta in volta citata nelle note al presente documento.

I-2 ~ SCELTE OPERATIVE

La Comunità Montana Valle Seriana, in relazione alle esigenze del proprio territorio, stabilisce le misure da attivare con le relative tipologie di intervento, il periodo per la presentazione delle domande, i criteri di selezione delle domande con i relativi punteggi di premialità.

Per il corrente anno si è voluto premiare l'azienda "tipo" di montagna, ossia quella azienda che oltre ad una manutenzione e valorizzazione del territorio montano ha anche una consistenza di UBA e SAU tale da rendere produttiva l'attività agricola. Similmente vengono penalizzate le aziende più consistenti poiché, pur riconoscendo la capacità dei titolari, possono mantenere l'attuale livello di produttività anche senza ricevere contributi o che comunque possono accedere a finanziamenti più consistenti (P.S.N.).

I-3 ~ Pubblicazione delle procedure amministrative

Il presente documento e i suoi contenuti verranno opportunamente pubblicizzati presso i potenziali beneficiari attraverso approvazione con apposito atto, pubblicazione all'albo e sul sito della Comunità Montana (www.cmvalleseriana.bg.it) così come previsto dalla Legge 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

I-4 ~ MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le misure attivate per il programma 2024, sono le seguenti:

- *Misura 2.1 – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole*
 - 2.1.3 acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
 - 2.1.4 adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria.
- *Misura 2.3 – Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario*
 - 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;
 - 2.3.4: acquisto di mezzi trainati per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati (es. carrelli appendice) o allestimento di mezzi aventi la stessa finalità.

I-5 ~ LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati nei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana. Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

I-6 ~ CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell'art. 14, "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e dell'art. 17, "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli"¹.

Ogni richiedente può presentare **solo una domanda** all'anno **per una sola attrezzatura e pertanto può aderire a solo una misura e una sola tipologia fra quelle attivate**.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti possono acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel paragrafo I-5 "localizzazione degli interventi".

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 punto. 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o

¹ Ai sensi dell'art. 2 "definizioni" del Reg. (UE) 2022/2472 si intendono per:

- «PMI» le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento e cioè le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- «produzione agricola primaria» la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- «trasformazione di prodotti agricoli» qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

I-6.1 ~ Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

1. gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"² nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento³);
2. gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
3. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁴;
4. gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
5. l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
6. la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

I-7 ~ NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente bando.

I contributi non possono comunque superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al Reg. UE 2022/2472, e in particolare degli articoli n. 14, paragrafi. 11, 12 e n. 17, paragrafi 11 e 12

I-8 ~ SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

² Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022 "si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda."

³ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

⁴ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par. 7 degli artt. 14 e 17 del Reg 2022/2472.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile ai sensi della norma di riferimento. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5. del Reg. (UE) n. 2022/2472.

I-8.1 ~ Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. la direzione dei lavori;
4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici;
- per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

Parte II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

II-1 ~ MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"

II-1.1 ~ Chi può presentare domanda

- A.** impresa individuale con i seguenti requisiti:
- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- B.** società agricola con i seguenti requisiti:
- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- C.** società cooperativa con i seguenti requisiti:
- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
 - iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

II-1.2 ~ Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

II-1.3~ Condizioni di ammissibilità della domanda

II-1.3.1~ Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)⁵;
- abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. La durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

II-1. 3.2 ~ Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 2022/2472, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

⁵ Ai sensi della D.G.R. n. 4416 del 17/03/2021.

- e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Pertanto, nel presente regime si intende perseguire in via principale l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. Tenendo conto però della particolare funzione che l'agricoltura di montagna svolge nei confronti dell'ambiente si ritiene che il sostegno a tale attività agisca come prevenzione nei confronti del dissesto e dell'abbandono delle superfici montane oltreché di preservazione del paesaggio.

II-1.4 ~ Tipologie di intervento

II-1.4.1 ~ Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle, quali ad esempio:

- impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- carri miscelatori;
- vasche per la refrigerazione del latte;
- raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- abbeveratoi automatici;
- distributori automatici per l'alimentazione;
- poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- impianti mobili per mungitura;
- attrezzature mobili per piccoli animali (avicunicoli, elicicoltura, ecc.)
- altre attrezzature di stalla.

II-1.4.1 ~ Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁶ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

II-1.5 ~ Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili:

1. l'acquisto di terreni e di fabbricati;
2. l'acquisto di animali⁷;
3. l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
4. l'acquisto di diritti all'aiuto⁸;
5. acquisto e impianto di piante annuali⁹;
6. le opere di manutenzione ordinaria;
7. gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
8. i lavori di drenaggio¹⁰;
9. i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013, e ss.mm.ii;

⁶ Così come definite all' art. 57 del D. lgs 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

⁷ Reg. (UE) n. 2022/2472, art 14.9.d.

⁸ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.a.

⁹ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.b

¹⁰ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.c.

10. l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

II-1.6 ~ Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472, e in particolare:

1. gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
2. gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
3. gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
4. gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	○ Sono esclusi investimenti già finanziabili col Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023-2027 ¹¹ , quali ad esempio, l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione
FLORO-VIVAISMO	○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ORTOFRUT-TICOLO	○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili

II-1.7 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>max</u> ammessa €	Percentuale di contributo	Contributo <u>max</u> €
2.1.3 Acquisto attrezzature per la modernizzazione delle stalle	giovani agricoltori	30 000,00	60%	18.000,00
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine	altri richiedenti	30.000,00	50%	15.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 11 e 12, del regolamento (UE) 2022/2472.

II-1.8 ~ Criteri di selezione e punteggi.

Punteggi

La priorità di finanziamento verrà stabilita con l'assegnazione di punteggi relativi a:

- tipo di azienda;
- tipologia d'intervento.

La fonte dei dati per il calcolo dei punteggi è il fascicolo aziendale presente a SISCO alla data della presentazione della domanda, mentre la fonte dei dati per il calcolo delle ULU sarà la tabella dei valori medi di impiego di manodopera approvata dalla Regione Lombardia (D.D.S. 14 settembre 2022 - n. 12974).

Nell'ambito della determinazione delle ULU l'inserimento di ore annue relative alla gestione di superfici boscate potrà essere ammesso solo in presenza di idonea denuncia di taglio o di documentazione ufficiale (istanze di contributo ecc..) comprovante la realizzazione di interventi sulla superficie medesima e identificata a livello catastale in conformità ai dati contenuti nel fascicolo aziendale.

A parità di punteggio verrà finanziata la domanda validata prima a SISCO.

¹¹ Approvato con D.G.R. n. 7688 del 12/12/2022

Punteggio azienda:

Età dell'imprenditore (per le società agricole e per le cooperative agricole si utilizzerà l'età media, per eccesso, dei soci):

Età imprenditore <i>anni compiuti o da compiere nell'anno di presentazione della domanda</i>	Punteggio massimo 18 anni	30 punti
	Da 18 a 40 anni di età	- 1 punto per ogni anno d'età
	Per età compresa tra 41 e 45	6 punti
	Per età compresa tra 46 e 50	5 punti
	Per età compresa tra 51 e 55	4 punti
	Per età compresa tra 56 e 60	3 punti
	Per età compresa tra 61 e 65 anni	1 punti
	Per età superiore ai 66 anni	0 punti

Dimensione aziendale SAU

SAU (superficie agricola utilizzata) Ettari. are. centiare	Maggiore di 55.00.00	10 punti
	Compresa tra 30.00.01 e 55.00.00	12 punti
	Compresa tra 20.00.01 e 30.00.00	14 punti
	Compresa tra 12.00.01 e 20.00.00	16 punti
	Compresa tra 6.00.01 e 12.00.00	8 punti
	Compresa tra 2.00.01 e 6.00.00	5 punti
	Minore di 2.00.00	0 punti
	Minore di 10.00.00 - solo aziende /florovivaistiche/orto-frutticole	6 punti

Dimensione aziendale Unità di Bestiame Adulto (UBA)

Numero di UBA (unità bovine adulte) anagrafe zootecnica (vedasi anche allegato 1)	Maggiore di 70,01	8 punti
	Compresa tra 50,01 e 70,00	10 punti
	Compresa tra 35,01 e 50,00	14 punti
	Compresa tra 15,01 e 35,00	16 punti
	Compresa tra 10,01 e 15,00	12 punti
	Compresa tra 6,01 e 10,00	7 punti
	Compresa tra 2,01 e 6,00	3 punti
	Minore di 2,01	0 punti
Per aziende di apicoltura e allevamento conigli, nelle quali tale tipologia di allevamento è prevalente rispetto ad altre attività (in termini di ore annue impiegate) viene attribuito il seguente punteggio:		
Numero di arnie	Maggiore di 70	8 punti
	Compreso tra 20 e 70	12 punti
	Minore di 20	0 punti
Numero di cunicoli	Maggiore di 500	8 punti
	Compreso tra 101 e 500	10 punti
	Compreso tra 40 e 100	5 punti
	Minore di 40	0 punti
Altri allevamenti		8 punti

Professionalità dell'attività agricola:

Numero di ULU "Unità Lavorative Uomo" calcolate con tabella regionale	Maggiore di 2 ULU (3600 ore annue)	22 punti
	Compreso tra 1,5 e 2 ULU (2700 - 3599 ore annue)	24 punti
	Compreso tra 1 e 1,5 ULU (1800 - 2699 ore annue)	28 punti
	Compreso tra 0,75 e 1 ULU (1350 - 1799 ore annue)	26 punti
	Compreso tra 0,5 e 0,75 ULU (900 - 1349 ore annue)	14 punti
	Compreso tra 0,25 e 0,5 ULU (450 - 899 ore annue)	6 punti
	Minore di 0.25 ULU (450 ore annue)	0 punti

Penalizzazione per interventi non realizzati

Opere o acquisti non realizzati nei tre precedenti esercizi finanziari	Rinuncia per cause di forza maggiore documentabili	0
	Rinuncia scritta entro 60 giorni dal finanziamento	- 20 punti
	Rinuncia scritta a contributo oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento	- 30 punti
	Revoca del contributo	- 40 punti
	Mancata esecuzione delle opere e/o degli acquisti senza comunicazioni scritte	- 60 punti

Presentazione domande anni precedenti

Presentazione domande anni precedenti In caso di contributi in più anni il punteggio si somma	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2022	- 15 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2021	- 10 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2020	- 5 punti

Tipologia d'intervento proposto

2.1.3	Impianti e attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti (tank latte, tini ecc.) -	24 punti
	Impianti e attrezzature per la mungitura	22 punti
	Impianti e attrezzature per la gestione dei reflui zootecnici	20 punti
	Impianti e attrezzature per l'alimentazione, la stabulazione, l'abbeverata, la cura degli animali anche mobili	18 punti
	Impianti e attrezzatura per lo stoccaggio delle materie prime (silos ecc.)	14 punti
2.1.4	Acquisto attrezzature innovative per essiccazione e trattamento foraggi.	23 punti
	Acquisto attrezzature per estrazione e confezionamento del miele	22 punti
	Acquisto carri trasporto animali	21 punti
	Acquisto di trattrici	13 punti
	Macchine e attrezzature per lavorazione terreno, semina, raccolta prodotti, trattamenti	19 punti
	Macchine e attrezzi per la fienagione, la movimentazione del foraggio la raccolta di foraggi freschi,	17 punti
	Acquisto carri spandiletame e carri da trasporto	15 punti

II-2 ~ MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"

II-2.1 ~ Chi può presentare domanda

- Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli¹²;
- le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole di cui al paragrafo II-1.1, che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale, come stabilito al precedente punto II-1.3.1;

II-2.2 ~ Tipologie di intervento

II-2.2.1 ~ Tipologia 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;

¹² Come definite all'art. 1 del d.lgs. n. 102/2005.

II-2.2.3 ~ Tipologia 2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati;

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero-caseario;
- b) carne;
- c) ortofrutticolo;
- d) olio;
- e) cerealicolo;
- f) apistico;
- g) piante officinali.

II-2.3 ~ Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 2022/2472 e in particolare:

1. gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
2. gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
3. gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
4. i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata. Nel caso dei richiedenti di cui alla precedente lettera B del paragrafo II-2.1, almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
CEREALICOLO	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. I cereali oggetto di trasformazione devono appartenere a specie e varietà tradizionalmente coltivate in zona
OLIO DI OLIVA	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima
APISTICO	Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria

II-2.4 ~ Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa max €	Percentuale contributo	Contributo max €
2.3.2 Acquisto impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti... 2.3.4: Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato	giovani imprenditori	30.000,00	60%	18.000,00
	altri richiedenti	30.000,00	50%	15.000,00

Per verificare il rispetto del limite della spesa massima ammessa all'anno e di quello del contributo massimo erogabile, si considera la somma degli importi relativi alle domande presentate dal richiedente sulle tipologie di intervento indicate nella prima colonna.

II-2.5~ Criteri di selezione e punteggi.

Punteggi

La priorità di finanziamento verrà stabilita con l'assegnazione di punteggi relativi a:

- tipo di azienda;
- tipo d'intervento;

La fonte dei dati per il calcolo dei punteggi è il fascicolo aziendale presente a SISCO alla data della presentazione della domanda, mentre la fonte dei dati per il calcolo delle ULU sarà la tabella dei valori medi di impiego di manodopera approvata dalla Regione Lombardia (D.D.S. 14 settembre 2022 - n. 12974).

Nell'ambito della determinazione delle ULU l'inserimento di ore annue relative alla gestione di superfici boscate potrà essere ammesso solo in presenza di idonea denuncia di taglio o di documentazione ufficiale (istanze di contributo ecc..) comprovante la realizzazione di interventi sulla superficie medesima e identificata a livello catastale in conformità ai dati contenuti nel fascicolo aziendale.

A parità di punteggio verrà finanziata la domanda validata prima a SISCO.

Punteggio azienda:

Età dell'imprenditore (per le società agricole e per le cooperative agricole si utilizzerà l'età media, per eccesso, dei soci):

Età imprenditore <i>anni compiuti o da compiere nell'anno di presentazione della domanda</i>	Punteggio massimo a 18 anni	30 punti
	Da 18 a 40 anni di età	- 1 punto per ogni anno d'età
	Per età compresa tra 41 e 45	6 punti
	Per età compresa tra 46 e 50	5 punti
	Per età compresa tra 51 e 55	4 punti
	Per età compresa tra 56 e 60	3 punti
	Per età compresa tra 61 e 65 anni	1 punto
	Per età superiore ai 66 anni	0 punti

Dimensione aziendale SAU

SAU (superficie agricola utilizzata) Ettari. are. centiare	Maggiore di 55.00.00	10 punti
	Compresa tra 30.00.01 e 55.00.00	12 punti
	Compresa tra 20.00.01 e 30.00.00	14 punti
	Compresa tra 12.00.01 e 20.00.00	16 punti
	Compresa tra 6.00.01 e 12.00.00	8 punti
	Compresa tra 2.00.01 e 6.00.00	5 punti
	Minore di 2.00.00	0 punti
	Minore di 10.00.00 - solo aziende orto-frutticole e simili	6 punti

Dimensione aziendale Unità di Bestiame Adulto (UBA)

Numero di UBA (unità bovine adulte) anagrafe zootecnica (vedasi anche allegato 1)	Maggiore di 70,01	8 punti
	Compresa tra 50,01 e 70,00	10 punti
	Compresa tra 35,01 e 50,00	14 punti
	Compresa tra 15,01 e 35,00	16 punti
	Compresa tra 10,01 e 15,00	12 punti
	Compresa tra 6,01 e 10,00	7 punti
	Compresa tra 2,01 e 6,00	3 punti
	Minore di 2,01	0 punti

Per aziende di apicoltura e allevamento conigli, nelle quali tale tipologia di allevamento è prevalente rispetto ad altre attività (in termini di ore annue impiegate) viene attribuito il seguente punteggio:		
Numero di arnie	Maggiore di 70	8 punti
	Compreso tra 20 e 70	12 punti
	Minore di 20	0 punti
Numero di cunicoli	Maggiore di 500	8 punti
	Compreso tra 101 e 500	10 punti
	Compreso tra 40 e 100	5 punti
	Minore di 40	0 punti
Altri allevamenti		8 punti

Professionalità dell'attività agricola:

Numero di ULU Unità Lavorative Uomo calcolate con tabella regionale	Maggiore di 2 ULU (3600 ore annue)	22 punti
	Compreso tra 1,5 e 2 ULU (2700 - 3599 ore annue)	24 punti
	Compreso tra 1 e 1,5 ULU (1800 - 2699 ore annue)	28 punti
	Compreso tra 0,75 e 1 ULU (1350 - 1799 ore annue)	26 punti
	Compreso tra 0,5 e 0,75 ULU (900 - 1349 ore annue)	14 punti
	Compreso tra 0,25 e 0,5 ULU (450 - 899 ore annue)	6 punti
	Minore di 0.25 ULU (450 ore annue)	0 punti

Penalizzazione per interventi non realizzati

Opere o acquisti non realizzati nei precedenti esercizi finanziari	Rinuncia scritta per cause di forza maggiore documentabili	0 punti
	Rinuncia scritta entro 60 giorni dal finanziamento	- 20 punti
	Rinuncia scritta a contributo oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento	- 30 punti
	Revoca del contributo	- 40 punti
	Mancata esecuzione delle opere e/o degli acquisti senza comunicazioni scritte	- 60 punti

Presentazione domande anni precedenti

Presentazione domande anni precedenti. In caso di contributi in più anni il punteggio si somma	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2022	- 15 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2021	- 10 punti
	l'azienda ha beneficiato di contributo nella graduatoria 2020	- 5 Punti

Tipologia d'intervento proposto

2.3.2	Attrezzature e impianti per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione	Settore carne	10 punti
		Settore lattiero caseario	8 punti
		Altri settori	6 punti
	Destinazione d'uso	Trasformazione	10 punti
		Maturazione, stagionatura	8 punti
		Conservazione, stoccaggio	6 punti
		Commercializzazione	4 punti
2.3.4	Tipologia del mezzo	Acquisto mezzo trasportato	8 punti
		Allestimento di un mezzo già in dotazione	6 punti
	Destinazione d'uso del mezzo	Settore carne	14 punti
		Settore lattiero caseario	12 punti
		Altri settori	10 punti

PARTE III – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

III-1 ~ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

III-1.1 ~ Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal giorno **28.10.2024** al giorno **30.11.2024**

III-1.2 ~ Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (SISCO) della Regione Lombardia.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti articolo 24 L.R. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana Valle Seriana;
- scegliere una delle misure e una tipologia fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana: **la scelta di una misura e di tipologie non previste dal presente Bando comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria;**
- compilare la domanda in tutte le sue parti, allegare la documentazione prevista nel successivo paragrafo, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, senza aprirlo, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo paragrafo 3.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

III-1.3 ~ Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

1. ALLEGATO 3 - scheda di misura relativa alla descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni riguardanti i costi e la localizzazione;
2. DUE PREVENTIVI DI SPESA corredati eventualmente di scheda tecnica. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per impianti fissi complessi (es. impianto mungitura fisso) il preventivo dovrà essere dettagliato e riportare le voci di acquisto (per singolo macchinario) distinto dal costo relativo alle opere di installazione, montaggio ecc.;

3. ALLEGATO 4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto";
4. ALLEGATO 7 dichiarazione sostituita di rientrare fra le piccole e medie imprese (PMI), e di non essere impresa in difficoltà,
5. ALLEGATO 8 Calcolo della dimensione di impresa.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato.

III-1.4 ~ Modifica della domanda

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal presente Bando, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi III-1.2 e III-1.3. Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione.

Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal presente Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

III-1.5 ~ Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire ad ognuna il numero di protocollo. Gli allegati caricati in SISCO non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del Bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al successivo punto III-3;
- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

III-2 ~ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

III-2.1 ~ Istruttoria tecnica amministrativa della domanda

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Valle Seriana, che svolge l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

La Comunità Montana procede a:

- verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda alla Comunità Montana competente per territorio;
- verificare la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);
- verificare la completezza della documentazione allegata, la validità e la correttezza della documentazione presentata, comprensivo del calcolo della dimensione d'impresa e sullo status di impresa in difficoltà;
- effettuare il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- verificare della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- verificare, per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- verificare la ragionevolezza delle spese¹³;
- verificare la congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;
- verificare che la spesa totale prevista per l'intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile¹⁴ di cui al punto 2 della DGR n. 3632/2015;
- verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- determinare l'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- effettuare se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- assegnare il punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- redigere, a conclusione dei controlli sopra richiamati, tramite la procedura SISCO, il verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;
 - in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

¹³ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa.

¹⁴ Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammissibile a contributo (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista. Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 50.000,00 euro.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione, che **questa non può operare in presenza di documenti non già semplicemente incompleti, ma del tutto omessi**. Pertanto, la documentazione indicata al punto III-1.3 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

III-2.2 ~ Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto III-2.3 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

III-2.3 ~ Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una revisione dell'istruttoria in SISCO dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

III-2.4 ~ Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo III-14.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

III-3 ~ GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo III-2 la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente", elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;
- l'"elenco delle domande non ricevibili", indicando per ciascuna le motivazioni.

Le domande ammissibili mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, anche in assenza di dotazione finanziaria (art. 29 comma 5 LR 31/2008).

Con l'emanazione di un nuovo bando decadono le graduatorie in corso di validità.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Valle Seriana e sul suo sito internet (www.cmvalleseriana.bg.it), in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

III-4 ~ FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, la Comunità Montana prima di assumere l'impegno di spesa procede:

- alla visura sul Registro nazionale degli aiuti di stato;
- alla registrazione in SIAN delle concessioni a valere sul regime SA.42052 (2015/XA).

Con proprio provvedimento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente paragrafo III-3, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- che sia rispettato il principio dell'effetto incentivante di cui al precedente paragrafo III-2, ovvero che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente¹⁵;
- che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse, l'istanza resterà comunque inserita in graduatoria.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana Valle Seriana, per le finalità di cui al successivo punto III-7.3, trasmette all'ATS competente per territorio l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

III-5 ~ COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana Valle Seriana comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari¹⁶") l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato il Codice Unico di Procedimento (CUP).

In caso di ammissione, nella comunicazione viene indicato:

- il CUP assegnato;
- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative.

¹⁵ Con la percentuale del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale; con la percentuale del 60%, non deve essere inferiore al 36% della spesa totale. Esempi:

- tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di trattore; richiedente: non giovane; % contributo: 50%; spesa totale: 41.000 euro; spesa ammessa: 30.000 euro; residuo quota di riparto: 4.500,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $4.500,00/41.000 = 11,0\%$; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo (30%);
- tipologia 2.1.5; intervento: realizzazione impianto frutteto; richiedente: giovane; % contributo: 60%; spesa totale: 4.200 euro; spesa ammessa: 4.200,00 euro; residuo quota di riparto: 1.850,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $1.850,00/4.200,00 = 44,0\%$; può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è superiore ai 3/5 della percentuale di contributo (36%).

¹⁶ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

III-6 ~ ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

Gli acquisti di dotazioni devono essere effettuati entro **SEI MESI** con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2008 e del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative approvate con DGR n. 3632/2005, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto III-6.1.

III-6.1 ~ Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di **6 MESI**, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana Valle Seriana prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi. La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

III-6.2 ~ Varianti

III-6.2.1 ~ Definizione di varianti

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, **non sono considerate varianti:**

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

La variante è ammissibile a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

III-6.2.2 ~ Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata**. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La variante deve essere **preventivamente richiesta e autorizzata**, dopo l'ammissione a contributo e **prima di procedere all'acquisto dei beni che rientrano nella variante stessa**.

Il beneficiario, che esegua la variante preventivamente richiesta senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

III-6.2.3 ~ Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana, tramite PEC, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 6;
3. documentazione di cui al precedente paragrafo III-1.3 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, provvede a comunicare con PEC al beneficiario l'autorizzazione a presentare una domanda di variante in SISCO

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido l'investimento finanziato inizialmente.

III-6.2.4 ~ Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO un'apposita domanda di variante corredata dalla stessa documentazione presentata in fase di autorizzazione.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

III-6.2.5 ~ Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita in SISCO e, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizzano o negano la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

III-6.3 ~ Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2023.67143 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. il possesso da parte del cessionario dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione della domanda iniziale;
3. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
4. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto

sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica istruttoria del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente paragrafo III.1.

La Comunità Montana istruisce, con le modalità previste al precedente paragrafo III.2, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, **la Comunità Montana inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.**

III-6.3.1~ Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni)

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

1. la titolarità al subentro;
2. il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
3. l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Comunità Montana valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente al beneficiario subentrante.

L'esito della valutazione può comportare: la non autorizzazione al subentro; l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di contributo.**

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

III-7~ ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

La domanda di liquidazione del contributo deve essere presentata alla Comunità Montana **entro 30 giorni** dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico SISCO.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti III-7.1 e III-7.2.

III-7.1~ Allegati alla domanda di pagamento

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

1. fatture relative ai beni acquistati che devono riportare con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con il codice contabile "L.R.31/08 art. 24 – n. domanda CUP: n. _____(*)";
2. dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice relativamente alle forniture e della ditta esecutrice nel caso di lavori e/o servizi (allegato 5);
3. tracciabilità dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti (cfr. allegato 2); devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (*);
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al paragrafo 5.1 delle Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 480/2023; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento (allegato 9):
5. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (allegato 10).

N.B Le fatture, le dichiarazioni liberatorie e i documenti attestanti il pagamento devono riportare il CUP relativo all'intervento finanziato Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP è consentita l'integrazione manuale. Nel caso in cui la fattura non presenti il CUP e se non sarà possibile da parte del fornitore annullare la fattura e rimetterne una nuova con indicazione del CUP, occorrerà che il beneficiario emetta a sé stesso un'autofattura riferita e riconducibile alla fattura già emessa dal fornitore e con oggetto identico ma integrato del CUP. Alla domanda di pagamento vanno poi allegare entrambe le fatture, unitamente alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale in cui risulti la presenza dell'autofattura;

III-7.2~ Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento degli investimenti

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti. Prima di effettuare la visita in situ, il funzionario scarica da SisCo il documento "relazione visita in situ" che sarà compilato durante il sopralluogo e controfirmato dal beneficiario al termine del controllo.

Il funzionario istruttore verifica che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare che:
 - le spese siano state effettivamente sostenute;
 - le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa. **Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.**

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo SISCO la relazione di istruttoria finale e la relativa check list.

La relazione firmata digitalmente deve essere caricata su SISCO, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.

Copia dei documenti di cui sopra verrà trasmessa al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

III-7.3 ~ Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro¹⁷, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente paragrafo III-6 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana competente gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

III-7.4 ~ Liquidazione del contributo

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana ed è subordinata alla verifica della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)¹⁸;
- la regolarità della documentazione antimafia mediante la "comunicazione antimafia" come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Visura Deggendorf sul Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017.

Al termine delle verifiche predette la Comunità Montana redige il verbale di liquidazione e, se positivo, approva il provvedimento di pagamento e provvede alla registrazione in SIAN dell'effettivo importo liquidato.

III-8 ~ IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono i seguenti impegni:

1. acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente Bando;
2. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
3. integrare la domanda di contributo, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria;
4. conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni (il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale della domanda di pagamento);
5. comunicare le variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
6. rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

III-9 ~ REVOCA

A norma del par. 15 delle Disposizioni attuative di cui alla DGR n. 480/2023, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non sono stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non sono state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvi i casi di forza maggiore o quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;

¹⁷ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. n. 81/2008; fitofarmaci, D.lgs. n.194/1995, DPR n. 290/2001, D.lgs. n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", DGR n. 5836/2021 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, D.lgs. 17/2010, Reg. UE n. 167/2013, Dec. Interministeriale 20/05/2015 sulla revisione delle macchine agricole e operatrici .

¹⁸ D.L. n. 273/2005, D.M. 24/10/2007 e Circ. Min. Lavoro n. 230/2005, 5 e 34/2008 e 35/2010

- c) sono state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore la amministrazione rispetto alla concessione del contributo;
- d) il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertato dalle ASL dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
- e) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi che disciplinano le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.
- f) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- g) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- h) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

La revoca parziale si verifica quando il mancato rispetto degli impegni riguarda parte degli interventi presenti in domanda e finanziati.

III-9.1 ~ Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC. Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

III-10 ~ ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente. Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla Comunità Montana Valle Seriana, entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente paragrafo III-3.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.

La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui al precedente paragrafo III-1.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese.

III-11~ RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana Valle Seriana mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco e prima che questo si concluda senza alcun rilievo di irregolarità.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto specificato in merito alle varianti al precedente punto III-6.2, **non è ammissibile.**

III-12 ~ CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto III-6.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore:

1. Decesso del beneficiario
2. Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3. Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4. Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5. Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6. Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7. Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana **Valle Seriana** mediante

PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

III-13 ~ CONTROLLI

III-13.1 ~ Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana Valle Seriana esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo i seguenti criteri:

Fattore di rischio 1: CONTRIBUTO EROGATO.

- Punti 1 Importo inferiore a € 2.000,00;
- Punti 2 Compreso tra 2.000,01 e 8.000,00
- Punti 3 Compreso tra 8.000,01 e 14.000,00
- Punti 4 Compreso tra 14.000,01 e 20.000,00
- Punti 5 Importo superiore a 20.000,01;

Fattore di rischio 2: NUMERO DI TIPOLOGIE INTERESSATE

- Punti 1 2 tipologie interessate
- Punti 2 3 tipologie interessate
- Punti 3 4 o più tipologie interessate

Fattore di rischio 3: TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO:

- Punti 1 misura 2.1 tipologia 1, e misura 2.2, 2.3 tipologia 1;
- punti 2 misura 2.1 tipologia 5
- Punti 3 misura 2.3 tipologie 2 e 4;
- Punti 4 misura 2.1 tipologia 3 e 4;

Le aziende da sottoporre a controllo sono quelle con punteggio maggiore. A parità di punteggio si procederà per estrazione casuale.

Dell'estrazione viene redatta apposita relazione.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 14 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);

- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente alle spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale, che dev'essere conservato agli atti della comunità montana, sino al termine dell'impegno.

III-13.2 ~ Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la conformità dei bandi alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- b) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- c) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo previa verifica di conformità del bando di riferimento alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

III-14~ RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dai bandi emanati dalle Comunità Montane è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

III-14.1~ Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

III-14.2~ Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

III-15~ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 11.

ALLEGATO 1 - TABELLA UBA AI SENSI DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 808/2014

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi	1 UBA
Bovini tra i 6 mesi e i 2 anni	0,6 UBA
Bovini meno di 6 mesi	0,4 UBA
Scrofe riproduttrici > 50kg	0,50 UBA
Altri suini	0,30 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,003 UBA

ALLEGATO 2 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Allegato 3 - SCHEDA DI MISURA

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 5 DICEMBRE 2008 – ARTICOLO 24

SCHEDA DI MISURA

Il sottoscritto _____ rappresentante legale dell'impresa agricola _____ a corredo del modello unico di adesione alle misure previste dall'art. 24 della L.R. 31/08 e dal Bando 2024 della Comunità Montana Valle Seriana,

PROPONE

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

- 2.1.3** acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
- 2.1.4** adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria
- 2.3.2:** acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;
- 2.3.4:** acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati;

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

DESCRIZIONE DOTAZIONI*	INVESTIMENTO PREVISTO € iva esclusa
TOTALE DOTAZIONI	€

* specificare se si tratta di macchine/attrezzature specifiche per terreni in forte pendenza

A TAL FINE IL RICHIEDENTE DICHIARA:

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Di operare nel rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni di ammissibilità indicate nelle disposizioni attuative nei seguenti comparti:

	Settore carne
	Settore lattiero-caseario
	Settore apistico
	Settore uova

	Settore foraggero
	Settore orto frutticolo - vignicolo
	Settore florovivaismo

Di essere:

- giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

Di possedere capacità professionale:

- qualifica IAP definitivo rilasciato il _____ da _____;
- 2 anni attività agricola come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo c/o _____;

- titolo di studio di livello universitario / diploma di scuola media superiore - istituto professionale - centro di formazione professionale _____

(allegare copia titolo di studio);

CALCOLO PUNTEGGIO

Consistenza allevamento (numero di animali per quelli che non si posso scaricare da BDN):

n° _____ capi cunicoli; n° _____ arnie; altro: _____

MUNGITURA manuale meccanica lavorazione latte: quintali /giorno _____

Stabulazione fissa libera

Evento eccezionale: _____ (specificare quale evento e data)

_____li_____

Il dichiarante

Documentazione specifica da allegare a corredo della domanda:

Allegato 4 – autodichiarazione contributi.

Allegato 7 – dichiarazione sostitutiva di PMI e di impresa non in difficoltà.

Allegato 8 – calcolo della dimensione d’impresa.

Due preventivi di spesa firmati digitalmente.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 come da allegata informativa

_____li_____

Il dichiarante

ALLEGATO 4 - MISURA 2.1 E 2.3

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ via _____ in qualità
di _____ della ditta/azienda _____
CUAA _____ P. IVA _____

In riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi della L.R. 31/2008 art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in Montagna - domanda n. _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARO

BARRARE LE VOCI NON INTERESSATE.

che alla data di presentazione della domanda di contributo:

- HO BENEFICIATO / NON HO BENEFICIATO per l'intervento analoghi contributi;
- HO RICHIESTO/ NON HO RICHIESTO per l'intervento oggetto di domanda analoghi contributi, concessi anche con finanziamenti comunitari, negli ultimi tre anni - indicare bando e anno _____

_____ li _____,

Il dichiarante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 come da allegata informativa

.

_____ li _____,

Il dichiarante

ALLEGATO 5 - FACSIMILE LIBERATORIA

CARTA INTESATA DELLA DITTA FORNITRICE

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _____

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate

Numero fattura	Data	Oggetto spesa	Cod. *	Estremi di pagamento	Data	Importo lordo	Importo IVA	Importo al netto di IVA

* codice pagamento: **1)** bonifico, **2)** home banking, **3)** assegno, **4)** altro.

CUP: _____

N. Domanda: _____

Data e Timbro della ditta

firma del legale rappresentante

ALLEGATO 6 – QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

**Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella
che si determina a seguito della variante**

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

ALLEGATO 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PMI E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTA'

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov.____) il _____,
Codice Fiscale _____ residente a _____ in via/Piazza _____
n.____ (CAP _____) in qualità di

(barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

denominazione _____ con sede a _____ (Prov.____) in via/Piazza
_____ n.____ (CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____ con sede a _____ (Prov.____) in via/Piazza
_____ n.____ (CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dalla D.G.R. n. 480 del 19/06/2023

PRESA VISIONE dei criteri per la definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) riportati nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 e riportata in calce al presente modello¹;

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello²;

DICHIARA

che l'impresa:

▪ rientra nella definizione di **piccola o media impresa (PMI)** secondo i criteri di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022¹, come da allegato "Calcolo della dimensione d'impresa" (All. 6);

▪ **non rientra fra le imprese in difficoltà** secondo la definizione di cui alla sezione 2.4, punto (63) degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C C/485/01) e riportata in calce al presente modello²;

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____
rilasciato da _____, il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

Allegato I al Reg. (UE) n. 2022/2472 - Definizione delle PMI

Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
- e) Si definiscono «imprese collegate» le imprese, fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- f) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - g) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - h) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - i) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

1. Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
2. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di sopporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di UNA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.
- e) Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'Impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
3. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
4. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
6. Ai fini dell'applicazione dello stesso paragrafo 2, i dati delle imprese che sono collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
7. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

2L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito dei due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO 8 – CALCOLO DELLA DIMENSIONE D’IMPRESA

(Unitamente al bando della Comunità montana, sarà disponibile sul sito della stessa un foglio di calcolo che dovrà essere compilato, stampato e allegato alla dichiarazione sostitutiva di PMI e impresa non in difficoltà, di cui all'allegato 7).

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente			
2. Codice fiscale			
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato			
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
5. Numero di occupati (1)			
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA		

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-		-		-
Numero di occupati	-		-		-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-		-		-
PMI/GRANDE					
Dimensione impresa per ciascun anno					
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA			-		

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLO** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

	Impresa n. 1			Impresa n. 6		
Denominazione	0	-1	-2	0	-1	-2
Anno di riferimento						
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 2			Impresa n. 7		
Denominazione	0	-1	-2	0	-1	-2
Anno di riferimento						
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 3			Impresa n. 8		
Denominazione	0	-1	-2	0	-1	-2
Anno di riferimento						
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 4			Impresa n. 9		
Denominazione	0	-1	-2	0	-1	-2
Anno di riferimento						
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						
	Impresa n. 5			Impresa n. 10		
Denominazione	0	-1	-2	0	-1	-2
Anno di riferimento						
Percentuale di partecipazione (%)						
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)						
Numero di occupati (1)						
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)						

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari – gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale il, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella sezione 1 "Dati sull'impresa richiedente" compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. (7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente") l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio "istruzioni" per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi esitazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione delle imprese richiedente. **Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad esempio "Piccola" per entrambe le annualità, oppure "Grande" per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi alla terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato.** Nel caso in cui la dimensione dell'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio istruzioni che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.

ALLEGATO 10 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/00).

Compilare le sezioni INTERESSATE

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____ nella sua qualità di: _____
dell'Impresa _____

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ con il numero Repertorio Economico Amministrativo: _____ Denominazione: _____
Forma giuridica: _____ Sede: _____
Sedi secondarie e Unità Locali _____ Data di costituzione _____
Codice Fiscale: _____ P IVA _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data di costituzione _____ Numero componenti in carica _____
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI _____ Numero componenti in carica _____
COLLEGIO SINDACALE Numero sindaci effettivi: _____ Numero sindaci supplenti _____

OGGETTO SOCIALE: _____

COMPONENTI DELLA SOCIETÀ: _____

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri): _____

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (ove previsti) *: _____

COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti) _____

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) ** _____

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (nelle sole società di capitali o cooperative di numero pari o inferiori a 4 o nelle società con socio unico)*** _____

DIRETTORE TECNICO (ove previsti) _____

Indicare : Nome -Cognome - Luogo E Data Di Nascita -Residenza -Codice Fiscale

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

* **I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi **dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011***, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

***Art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa". (cfr. **circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

** **Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

*****Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31
"TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE"**

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito mail e telefonico) sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei finanziamenti a valere sul bando per la presentazione delle domande relative alle "Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane".

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 24 l.r. n. 31/2008, D.g.r. n. 480 del 19/06/2023).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia - nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano - per finalità di presidio, monitoraggio e controllo della procedura di erogazione dei contributi.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpdp@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, per la gestione della piattaforma SisCo, attraverso la quale vengono presentate le domande di contributo e di pagamento. Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati sono altresì comunicati alle Comunità montane, in qualità di titolari autonomi del trattamento relativamente all'esercizio delle funzioni amministrative a loro conferite dalla l.r. 31/2008.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per un termine di 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo contributo a suo favore

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento e l'opposizione.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.